








	Contratto di rete ¹	Consorzio	ATI
 Oggetto	<p>Contratto di aggregazione con cui le imprese possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborare, ovvero, - scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero, - esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale. <p>Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell'attività di impresa.</p> <p>Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE.</p> <p>Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 d.lgs. 163/06).</p>	<p>Organizzazione comune per lo svolgimento di determinate FASI delle imprese.</p>	<p>Associazione temporanea tra imprese per poter far fronte ad un'esigenza/attività puntuale.</p>
 Forma del contratto e adesione	<p>Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Atto firmato digitalmente ex art. 24 o 25 C.A.D. (d.lgs.82/2005).</p> <p>Aperto all'adesione successiva di altre imprese.</p>	<p>Atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>Aperto all'adesione successiva di altre imprese.</p>	<p>Il mandato all'impresa mandataria deve risultare da scrittura privata autenticata (art. 37, 15 co. d.lgs.163/2006).</p> <p>Partecipazione limitata ai soli aderenti e attribuzioni ripartite in base alle specifiche competenze.</p>
 Elementi organizzativi	<p>L'istituzione degli elementi organizzativi (fondo patrimoniale comune ed organo comune) è rimessa alla determinazione delle parti contraenti. Da un'iniziale configurazione senza elementi organizzativi si può passare ad una forma dotata di elementi organizzativi.</p>	<p>Contributi patrimoniali e organi consortili sono elementi costitutivi.</p>	<p>Mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito, irrevocabile conferito ad una delle imprese partecipanti quale mandataria.</p>
 Responsabilità	<p>Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2614 e 2615 2 co. c.c., in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.</p>	<p>Limitata al fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome del consorzio. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione alle rispettive quote.</p>	<p>Solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e fornitori nelle ATI orizzontali/Nelle ATI verticali, per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria.</p>
 Durata	<p>Durata prestabilita e rinnovabile in base alla volontà dei contraenti.</p>	<p>Durata prestabilita (in mancanza di previsione la durata è decennale).</p>	<p>Sino al completamento dello specifico appalto per cui le imprese si sono associate.</p>
 Pubblicità	<p>Obbligo di iscrizione al Registro Imprese nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa (medesimo obbligo anche in caso di nuove adesioni).</p> <p>Se la rete acquista soggettività giuridica, la rete si iscrive in un'apposita posizione nella sezione ordinaria del Reg. Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.</p>	<p>Obbligo di iscrizione al Registro Imprese e deposito situazione patrimoniale per consorzi con attività esterna.</p>	<p>Nessun obbligo pubblicitario.</p>
 Altre note differenziali	<p>La determinazione di obiettivi strategici differenzia il contratto di rete da altri strumenti contrattuali di aggregazione (franchising, subfornitura).</p> <p>Protagoniste della rete sono le imprese, le quali, con il contratto di rete, condividono un programma e degli obiettivi pur mantenendo la propria autonomia.</p> <p>Il contratto di rete può essere strumento trasversale, con cui si possono aggregare imprese appartenenti a settori diversi, di dimensioni diverse.</p>	<p>È l'organizzazione che agisce e funge da protagonista.</p> <p>Il consorzio solitamente aggrega imprese dello stesso settore.</p>	<p>Spesso le imprese riunite in un'ATI sono complementari per tipologia di attività che svolgono, di servizio che rendono o per dimensione.</p>

¹ Le caratteristiche sopradescritte concernono i contratti di rete di natura meramente contrattuale. Per quanto attiene l'ipotesi dei contratti di rete che acquisiscono la soggettività giuridica, si è in attesa di maggiori delucidazioni legislative per poter conoscere la disciplina da applicarsi tanto sul piano civilistico quanto tributario.